



REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.86 del 15.12.2016

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina organismi di partecipazione su base territoriale denominati "Consulte di Quartiere" ovvero reti sociali territoriali a scala quartiere.

Nello specifico disciplina le relazioni tra l'Amministrazione e le consulte sul tema della partecipazione alle decisioni pubbliche a scala quartiere e dunque sulle metodiche con cui l'Amministrazione si confronta con le stesse, per presentare progetti e raccogliere suggerimenti e istanze, basate su strumenti e attività di ascolto, confronto e di assunzione di corresponsabilità reciproche per l'attuazione delle decisioni e azioni comuni.

L'Amministrazione Comunale, attraverso le Consulte di Quartiere, persegue la finalità di ampliare e rendere effettiva la partecipazione del Quartiere all'attività della comunità locale, promuovendo tra i cittadini il senso di appartenenza alla stessa nonché attivando spirito di protagonismo, ascolto e collaborazione con l'Amministrazione, incoraggiando la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità comuni e condivise per il perseguimento dell'interesse generale.

Con il presente regolamento si dà attuazione al "Progetto per Monza", allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20 luglio 2012 "Linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato", all'atto di indirizzo relativo alla sperimentazione del processo partecipativo del Comune di Monza approvato con Deliberazione di Giunta n.703 del 28 novembre 2013, nonché all'atto di indirizzo relativo agli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva 2015-2017 approvato con Deliberazione di Giunta n. 389 del 24 novembre 2015.

Il Regolamento delle consulte di quartiere e il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, sono due strumenti da leggersi in maniera integrata e sono funzionali a favorire e organizzare nuove modalità di partecipazione e amministrazione condivisa.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto

comunale, come i referendum, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare, e quelle relative all'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Monza nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- b) **Consulta di quartiere:** è un organo apartitico di partecipazione con funzioni informative, orientative, collaborative e propositive, nonché di confronto. Esprime istanze territoriali del quartiere e collabora con l'Amministrazione Comunale alla promozione della cittadinanza attiva.
E' una rete sociale territoriale composta dai soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, a vocazione sociale anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura della comunità all'interno dei contesti dei quartieri. Si

intende per soggetti della consulta quelli iscritti all'albo comunale delle consulte di quartiere, istituito con il presente regolamento.

- c) **Proposta di collaborazione:** l'istanza formulata dalla consulta di quartiere volta a proporre progetti di cura della comunità all'interno dei contesti dei quartieri. L'istanza può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione.
- d) **Patto di cittadinanza:** l'accordo attraverso il quale Comune e le consulte di quartiere attuano il/i progetti che entrano a fare parte dell'impegno reciproco e della reciproca condivisione di risorse, impegni e responsabilità nell'ambito degli interventi di cura della comunità.
- e) **Progetti:** riguardano la cura della comunità, ovvero interventi volti al miglioramento della dotazione di beni, anche attraverso la disponibilità a finalità pubblica di beni privati, e servizi ai cittadini e all'ampliamento dei progetti in grado di offrire loro una maggiore quantità di occasioni di socialità, educazione, creatività, accesso alla conoscenza, al benessere, all'attività motoria e all'integrazione fra culture, saperi e visioni del mondo.
Queste proposte possono partire da uno specifico bisogno/problema di cui la consulta di quartiere si fa carico, ma hanno come obiettivo ultimo l'interesse generale della comunità.
- f) **Quartieri:** rappresentano porzioni del contesto urbano comunale verso le quali, a partire dal senso di appartenenza e di identità, le consulte di quartiere manifestano interesse per la cura della comunità di appartenenza.
- g) **Facilitatore di quartiere:** figura individuata dall'Amministrazione comunale alla quale spetta il compito di potenziare il protagonismo attivo e responsabile della comunità, in modo da configurarne un ruolo di attore primario a fianco dell'Amministrazione. Il suo compito è quello di costruire nuove connessioni o facilitare quelle esistenti tra Comune e cittadinanza, nei quartieri, per arrivare alla definizione di progetti condivisi per la cura delle comunità, anche attraverso la capacità di interconnessione delle risorse già esistenti, in termini sociali e culturali. Garantisce il funzionamento e la programmazione dei lavori della consulta di quartiere e tutto ciò che risulti utile per il proficuo andamento della sua attività. Il facilitatore di quartiere ha il compito di sostenere, promuovere e **valorizzare** la consulta, ovvero la rete sociale territoriale, anche mettendola in connessione con eventuali altre reti sociali presenti nei quartieri.
- h) **Coordinamento delle Consulte di quartiere**
 - 1. per armonizzare l'attività delle consulte e promuovere la collaborazione delle stesse è previsto il Coordinamento delle Consulte di Quartiere;
 - 2. Il Coordinamento delle Consulte di Quartiere è composto dal Sindaco o dall'Assessore Delegato competente, in qualità di Presidente, dai Facilitatori delle Consulte di Quartiere, dal responsabile dell'Ufficio competente e da un delegato cittadino per ognuna consulta di quartiere;
 - 3. Esso viene convocato dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente autonomamente oppure su richiesta concordata dei Facilitatori delle Consulte di Quartiere;
 - 4. I suoi compiti sono:

- studiare l'acquisizione di strumenti sempre piu' idonei per una corretta realizzazione della partecipazione;
- assistere e sostenere l'attività delle Consulte di Quartiere;
- istruire e riferire al Consiglio comunale, tramite il Sindaco e l'Assessore Delegato competente sull'attività delle consulte;
- promuovere le riunioni congiunte delle Consulte di Quartiere
- valutare i criteri di scelta degli **argomenti e dei progetti posti nelle consulte**

Art. 2 Principi generali

1. La collaborazione tra le consulte di quartiere e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Lealtà reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e le consulte di quartiere improntano i loro rapporti alla lealtà reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità di quanto proposto, discusso, deciso nelle sedute delle consulte di quartiere nonché dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le consulte di quartiere e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle consulte di quartiere, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) **Inclusività e apertura:**
in qualsiasi momento altri soggetti interessati possono iscriversi alle consulte di quartiere, nonché prendere parte attiva alle attività proposte dalla consulta.
 - e) **Sostenibilità economica ed ambientale:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le consulte di quartiere non ingeneri oneri superiori ai benefici.
 - f) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli accordi di cittadinanza.
 - g) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con le consulte di quartiere avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

- h) Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa delle consulte di quartiere e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i membri.

CAPO II - AMBITI TERRITORIALI DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

Art. 3 Quartieri

Ai fini dell'attuazione dei processi partecipativi, il territorio del Comune Monza si suddivide nei 10 quartieri di seguito indicati, individuati a partire dalle caratteristiche strutturali e socio-demografiche, nonché dall'aggregazione socioculturale formatesi nel tempo, come documento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 28/11/2013:

1. Quartiere Centro - San Gerardo
2. Quartiere San Carlo - San Giuseppe
3. Quartiere Liberta'
4. Quartiere Sant'Albino
5. Quartiere Cederna - Cantalupo
6. Quartiere Regina Pacis - San Donato
7. Quartiere San Rocco
8. Quartiere Triante
9. Quartiere San Fruttuoso
10. Quartiere San Biagio - Cazzaniga.

CAPO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art 4. Funzionamento delle consulte di quartiere

1. La consulta di quartiere, come definita all'art.1 comma 1 lettera b) del presente regolamento, ha la funzione di raccordo fra i cittadini e le associazioni del quartiere e l'Amministrazione. A tal fine le associazioni ed i cittadini sono chiamati a farsi sensori, attivi e propositivi, del territorio di riferimento portando all'attenzione della consulta le questioni di carattere sociale, educativo, culturale che richiedano una presa in carico collettiva, tramite l'individuazione di percorsi di co-analisi e co-progettazione assieme all'amministrazione comunale secondo quanto previsto ai successivi articoli, in un'ottica complessiva di bilancio sociale.
2. Ciascun quartiere è dotato di un centro civico attrezzato con la strumentazione adeguata a perseguire gli obiettivi e le azioni della consulta di quartiere. I centri civici di quartiere sono luogo di accoglienza e lavoro delle consulte di quartiere, punto di incontro con i facilitatori, sede di riunione per la consulta di riferimento e luogo di animazione sociale per la buona riuscita degli accordi di cittadinanza.
3. Possono richiedere l'iscrizione alle consulte di quartiere le seguenti categorie:
 - a) operatori, funzionari, dipendenti di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private attivi nell'ambito territoriale di ciascuna consulta come indicato

nell'art. 3 e può comprendere un confronto con gli assessorati interessati, a supporto del processo di formazione delle proposte;

- b) rappresentanti delle forme associative e dei gruppi di cittadini/e, compresi i comitati di quartiere, aventi sede o operanti nell'ambito territoriale di ciascuna consulta come indicato all'art. 3;
- c) singoli cittadini residenti nel quartiere o che svolgono attività nel quartiere, come indicato all'art. 3, della consulta dove si iscrivono.

4 Per far parte delle consulte di quartiere i soggetti di cui al comma precedente devono iscriversi all'albo comunale delle consulte.

L'Amministrazione Comunale promuove la partecipazione dei servizi comunali territoriali insistenti nel quartiere alle consulte tramite un loro responsabile.

L'Albo, unico per la Città, è articolato in dieci Sezioni corrispondenti ai quartieri individuati.

Tutti i soggetti di cui al comma 2 lettera a), b) c) possono richiedere di partecipare ai lavori di più Consulte.

L'iscrizione all'albo è sempre aperta e non vi sono quindi termini di scadenza.

L'iscrizione all'Albo è concessa su domanda scritta reperibile sul sito del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

per i soggetti di cui a comma 1 lettera a) e b):

- carta d'identità del rappresentante legale;
- atto costitutivo e/o statuto e/o regolamento interno.

per i soggetti di cui all'art 1 lettera c):

- carta d'identità;

L'Albo è aggiornato con cadenza annuale ai fini dell'aggiornamento per le nuove iscrizioni ed eventuali cancellazioni.

Ad ogni soggetto iscritto all'albo viene richiesta la presenza ad almeno il 30% delle sedute convocate per confermare la sua iscrizione all'albo.

A settembre di ogni anno l'albo viene aggiornato sulla base delle presenze raccolte.

Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda d'iscrizione o ad essa allegate entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

E' prevista la cancellazione dall'Albo su richiesta scritta dell'associazione tramite comunicazione scritta via e-mail al Comune.

Sono esplicitamente esclusi dall'Albo i partiti, gruppi di partiti e qualsiasi altra forma organizzata che abbia appartenenza politica;

5. Tutti gli incontri delle consulte di quartiere sono pubblici.

Le date delle riunioni di consulta così come gli argomenti trattati e le decisioni prese vengono riportati nel resoconto dell'incontro di consulta, quale strumento visibile sul sito del Comune, a supporto dei processi partecipativi della consulta stessa.

I resoconti vengono redatti dalla coordinatrice del centro civico del quartiere di riferimento e validati dal facilitatore.

6. La Consulta in via ordinaria si riunisce con cadenza almeno mensile; qualora vi fosse la necessità di affrontare tematiche particolarmente significative, in accordo con il facilitatore e in coerenza con gli obiettivi operativi da raggiungere, potrà riunirsi le volte ritenute necessarie.

La convocazione e l'ordine del giorno, concordati tra facilitatore e membri della consulta, saranno predisposti dalla segreteria del Centro Civico ed inviati tramite e-mail.

Il calendario degli incontri sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del Comune di Monza e presso i Centri Civici cittadini.

7. Il metodo di lavoro all'interno delle consulte di quartiere è di tipo partecipativo-inclusivo, cioè fondato sulla conoscenza, la discussione e l'illustrazione delle diverse posizioni e proposte esistenti sui progetti e problemi discussi. Obiettivo della discussione è la ricerca della miglior soluzione possibile tra le varie opzioni praticabili, a seguito di una discussione argomentata.

Art. 5 Iter di definizione dei Patti di cittadinanza

1. Nelle consulte il facilitatore di quartiere attiva un processo di dialogo e collaborazione fattiva con i soggetti iscritti alla consulta, per la cura della comunità, dall'ascolto dei bisogni e di manifestazione delle prime proposte progettuali (proposta di collaborazione), alla progettazione condivisa per la firma del Patto, alla co-gestione degli interventi e dei servizi previsti e sottoscritti nel Patto fino alla co-valutazione e rendicontazione pubblica dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti.

2. Il processo di costruzione dei patti di cittadinanza si articola in tre fasi:

a. fase di formazione della proposta:

- **ascolto dei bisogni e delle prime proposte progettuali**, articolato in più momenti e con strumenti diversi, per consentire l'emersione delle istanze del quartiere da parte dei membri della consulta. La fase di ascolto si svolge di consuetudine prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, così da costituire criterio di programmazione dei servizi a scala quartiere e può comprendere un confronto con gli assessorati interessati, a supporto del processo di formazione delle proposte;
- **programmazione**: in cui bisogni e le proposte presentate ai sensi del precedente comma, vengono tradotte in un insieme organico di progetti, che rappresentino la sintesi di un processo di ascolto, discussione e decisione interna comune che la consulta di quartiere presenta all'amministrazione comunale. I progetti vengono sottoposti a istruttoria di fattibilità tecnica ed economica con i servizi comunali interessati da parte dei facilitatori di quartiere. Sulla base dell'istruttoria interna, compiuta di concerto con tutti i servizi coinvolti, il facilitatore di quartiere predispose il Patto di cittadinanza in cui vengono inserite:
 - le proposte e le ipotesi di presa in carico dei bisogni che sono state ritenute tecnicamente realizzabili e finanziariamente compatibili con le previsioni di Bilancio o con possibili finanziamenti extra Bilancio comunale;
 - i progetti e i programmi di intervento dell'Amministrazione comunale aventi comunque rilevanza per il quartiere di riferimento;
- **coinvolgimento della cittadinanza**: in questa fase la consulta proponente il Patto di cittadinanza, deve informare i cittadini del quartiere in merito alla proposta di Patto e raccogliere il loro sostegno in modo qualificato. Le linee guida ed i criteri generali riguardo alle modalità di informazione della cittadinanza e di raccolta del loro consenso saranno redatte dagli uffici competenti ed approvate con atto di indirizzo della Giunta comunale.

b. fase di approvazione della proposta:

- **approvazione** da parte della Giunta Comunale, delle proposte di Patto emerse dalle fasi precedenti e condivise sia con i servizi interni che con la consulta di quartiere. Con l'approvazione in Giunta, il Patto diventa efficace e viene inserito all'interno della programmazione dei Servizi dell'Ente per le rispettive competenze e previsioni di Bilancio;
 - **firma del Patto:** in questa fase la consulta e l'Amministrazione (nella persona del Sindaco e/o dell'Assessore da lui delegato) firmano il Patto, che ufficializza l'impegno reciproco rispetto alle azioni progettuali e agli interventi in esso previsti;
- c. fase di attuazione:**
- **realizzazione, gestione e monitoraggio del Patto:** i soggetti attuatori delle proposte realizzano gli interventi e i servizi previsti; la fase di attuazione/gestione è accompagnata dal monitoraggio costante delle attività poste in essere in ossequio al contenuto del Patto a cura del facilitatore di quartiere e degli uffici comunali coinvolti per competenza;
 - **valutazione e rendicontazione dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti** secondo il sistema di indicatori di risultato stabiliti all'interno del Patto stesso e coerenti con gli indicatori previsti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente.

Art.6 Competenze

Oltre agli ambiti di interesse ed alle aree di competenza generali già elencate nelle premesse e nei precedenti articoli, le Consulte di Quartiere si possono occupare di:

- a) Organizzare momenti di partecipazione di incontro e di riunione con la popolazione del quartiere per discutere problemi comuni;
- b) Proporre studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei problemi dello stesso;
- c) Esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione comunale;
- d) Verificare l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona
- e) Promuovere e realizzare iniziative rivolte a favorire il dialogo multietnico, lo sviluppo multiculturale e la coesione sociale tra tutte le persone residenti sul proprio territorio di riferimento.

Art. 7 Contenuti del Patto di cittadinanza

1. Il contenuto del Patto varia in relazione al grado di complessità dei progetti e della durata stessa della collaborazione fra Amministrazione e consulta di quartiere.

Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni progettuali condivise;

Le clausole del Patto in particolare regolano:

- a) il gruppo di lavoro, i soggetti coinvolti, i ruoli e i reciproci impegni;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le risorse finanziarie a disposizione e le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei servizi e degli spazi pubblici oggetto del Patto;
 - e) le misure di pubblicità del Patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra consulta e Amministrazione;
 - f) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni previste per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del Patto;
 - g) le cause di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del Patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - h) le inadempienze e le relative 'sanzioni' per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del Patto, vengono normate e definite di volta in volta all'interno di ciascun Patto;
 - i) le modalità per l'eventuale adeguamento e le modifiche dei contenuti del Patto, anche dopo la sua sottoscrizione;
 - l) le misure necessarie a garantire la sicurezza e la copertura assicurativa.
2. Il Patto di cittadinanza può contemplare atti di liberalità, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
3. Il Patto di cittadinanza può contenere progetti che insistono negli ambiti legati alla cura della comunità, così come dettagliati di seguito:
- a. la collaborazione con le consulte di quartiere riguardo alla cura della comunità può generare nuovi servizi in grado di soddisfare bisogni sociali grazie a legami sociali e forme inedite di collaborazione civica facilitate anche da piattaforme e ambienti digitali.
 - b. gli obiettivi della co-progettazione per la cura della comunità sono di produrre innovazione sociale, cioè forme inedite di risposta al bisogno sociale dei quartieri attraverso il ruolo attivo della comunità stessa fin dalla fase progettuale.
4. Il Patto di cittadinanza deve essere sottoscritto dai soggetti iscritti alla consulta che si impegnano nella sua realizzazione.
5. Il Patto di cittadinanza, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalle consulte di quartiere, può prevedere e disciplinare forme di comunicazione e pubblicità delle azioni e dei progetti previsti all'interno del Patto stesso, quali ad esempio l'installazione di targhe cittadine, menzioni speciali, spazi dedicati all'interno degli strumenti informativi. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle consulte di quartiere, essendo solo una forma di conoscenza e di riconoscimento pubblico, oltre che uno strumento di

stimolo alla diffusione delle pratiche collaborative di cui i Patti di cittadinanza sono espressione.

6. All'interno degli Accordi di cittadinanza possono essere previsti progetti di servizio civile volontario e universale e strumenti di cittadinanza attiva in generale (a titolo esemplificativo leva civica, dote comune, garanzia giovani) in cui il Comune può impiegare i giovani/adulti, a tal fine selezionati, secondo modalità concordate con i sottoscrittori del Patto.

CAPO IV - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 8 Comunicazione

1. Tutte le attività delle consulte sono accompagnate da azioni di comunicazione finalizzate a:
 - ingaggiare nelle consulte il massimo numero di soggetti, sia in forma singola che associata, in modo da garantire una tendenziale universalità del diritto di partecipazione e il criterio della massima rappresentanza di tutti gli interessi in gioco all'interno dei quartieri;
 - informare sui contenuti delle riunioni di consulta e del Patto sottoscritto, degli interventi e delle iniziative previste per la cura della comunità, in modo da garantire la massima trasparenza dell'operato del Comune e delle consulte, così come previsti dal Patto di cittadinanza;
 - rendicontare le attività svolte nell'ambito del Patto di cittadinanza per garantire forme di accountability delle risorse impiegate, dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel Patto di cittadinanza.
2. Il Comune riconosce l'importanza di prevedere, quali luoghi deputati per le attività di informazione, partecipazione e rendicontazione, uno spazio web dedicato e uno spazio fisico-luogo (bacheca) riconoscibile presso i centri civici di quartiere, dedicato all'informazione in merito alle attività di partecipazione e protagonismo attivo.

CAPO V - DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE PROCEDURE INTERNE

Art. 9 Disposizioni procedurali dell'Amministrazione

1. La funzione di gestione delle consulte di quartiere nonché dei patti di cittadinanza è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione, prevista all'interno della dotazione organica e della struttura organizzativa del Comune, garantisce la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e la relazione con tutti i settori dell'Ente in modo da garantire l'effettiva efficacia del carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di garantire la massima efficacia ai processi di ascolto gestiti all'interno delle consulte di quartiere, il Comune si organizza in modo da assicurare che i bisogni e le

proposte emerse dalla fase di ascolto siano valutati nei processi di programmazione degli interventi di cura della comunità, e di specifica allocazione di risorse, umane, strumentali ed economiche da parte di tutti i servizi e le politiche pubbliche coinvolte dalla fase di ascolto e co-progettazione con le consulte di quartiere.

Art. 10 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura della comunità attingendo, nell'ambito della propria programmazione anche economica, al finanziamento degli interventi e dei progetti previsti nel Patto di cittadinanza.
2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Cittadini che svolgono attività di cura della comunità, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo volontario e gratuito.
Eventuali rimborsi spese dovranno essere puntualmente documentati.
3. Il Patto di cittadinanza individua l'ammontare del contributo comunale riferito al singolo progetto e le modalità di erogazione. Le risorse assegnate ai soggetti firmatari del Patto verranno erogate nella misura massima del 100% delle spese previste per la realizzazione dei progetti contenuti nel Patto stesso, sostenute e documentate.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo modi e tempi previsti dall'Amministrazione, e può avvenire secondo due modalità:
 - in un'unica soluzione al termine del progetto, dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione;
 - mediante richiesta di anticipazione, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione.
5. Le somme anticipate o comunque erogate ai soggetti sottoscrittori del Patto che dovessero poi risultare inadempienti rispetto agli accordi sottoscritti, devono essere restituite entro il termine perentorio fornito dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative delle consulte di quartiere volte a reperire fondi per le azioni di cura della comunità dei quartieri definite all'interno del Patto di cittadinanza a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Qualora la raccolta fondi avvenga mediante cessioni di beni alimentari e non, la stessa deve essere effettuata nel rispetto della legge Regione Lombardia n. 6/2010 e

successive integrazioni, in particolare quelle intervenute con la Legge Regione Lombardia n. 24/2015.

2. Il Patto di cittadinanza può prevedere:
 - a) la possibilità per i soggetti sottoscrittori del Patto di utilizzare, a condizioni agevolate o gratuite, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai soggetti sottoscrittori del Patto;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 12 Prevenzione dei rischi

1. Ai sottoscrittori dei patti di cittadinanza devono essere fornite, sulla base di valutazioni specifiche effettuate, tutte le informazioni specifiche legate agli eventuali rischi connessi alle attività previste all'interno del Patto di cittadinanza, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate o da adottare.

Art. 13 Controversie

1. Qualora insorgano controversie tra le parti che hanno sottoscritto il Patto o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai sottoscrittori del Patto, uno dall'Amministrazione con proprio atto, ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro un termine prestabilito dalle parti, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 14 Periodo di sperimentazione e clausola valutativa

1. Si prevedono 36 mesi di sperimentazione del presente regolamento.
2. Dopo 24 mesi si procederà a raccogliere i contributi delle consulte in merito alla sperimentazione in essere, al fine della verifica della stessa e dell'eventuale revisione del regolamento.
3. A seguito della raccolta sistematica e organizzata dei contributi delle consulte, si procederà alla verifica del presente Regolamento nella Commissione consiliare competente.